



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE 1^a
FAX 064828410

Prot. 333-G/Div 1^a 4^o-Sett. n. 13/2011

ROMA, 19 OTT. 2011

OGGETTO: Applicazione art. 9 – comma 2 – del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AL SIG DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

e, per conoscenza

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	SEDE

Come noto, l'art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che, per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, siano ridotti del 5% per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro annui lordi.

Recentemente, con l'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n.148, in fase di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, è stato ripristinato il contenuto del suddetto comma in quanto il citato decreto legge ne aveva previsto la soppressione; pertanto le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP – con circolare del 15.4.2011, n. 12 ha impartito le disposizioni necessarie alla corretta applicazione della predetta normativa e conseguentemente si è intervenuti per la realizzazione delle modifiche alla procedura informatica che gestisce il trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

Pertanto, si comunica che a decorrere dalla corrente mensilità di ottobre 2011, si procederà a dare corso alle suddette disposizioni normative ed in particolare si evidenziano di seguito i criteri e le informazioni necessarie al corretta applicazione delle stesse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il trattamento economico complessivo individuale sarà calcolato sommando, in ragione d'anno, tutte le componenti del trattamento annuo lordo, ossia, tutti gli emolumenti fissi ed accessori percepiti (stipendio, indennità pensionabile, straordinario, ordine pubblico, ecc...) di competenza dell'anno in esame.

Nel calcolo del trattamento economico complessivo non dovranno essere considerati:

- gli importi delle c.d. "quote escluse" (assegno nucleo familiare, rimborsi per spese di missione, ecc...);
- gli eventuali importi derivanti da debiti/crediti fiscali (conguaglio fiscale, modello 730);
- gli effetti del c.d. "differimento" del personale con trattamento economico dirigenziale;
- gli effetti dell'art.2 – comma 1 – della legge 148/2011.

Si ritiene opportuno evidenziare, ai fini dell'individuazione del trattamento economico da considerare che la norma riferendosi ai "*trattamenti economici complessivi...previsti*", segue un criterio di competenza, in base al quale andranno valutate, ai fini delle riduzioni di cui si tratta, anche le variazioni del trattamento economico intervenute in anni successivi rispetto all'anno di riferimento.

Al fine del calcolo, in ogni mensilità di elaborazione, verranno presi in considerazione le retribuzioni percepite fino alla mensilità precedente. Nel caso in cui il trattamento economico percepito sia superiore ai 90.000 euro si procederà ad effettuare la riduzione prevista del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

A seguito del predetto calcolo, la riduzione verrà effettuata direttamente sul cedolino stipendiale, senza l'ordinaria preventiva approvazione da parte del competente Ufficio Amministrativo - contabile. L'addebito verrà esposto e memorizzato sul cedolino delle competenze fisse con un codice diverso dallo stipendio, con la descrizione e l'importo lordo.

Ai sensi di quanto disposto dallo stesso comma 2 dell'art.9 del D.L. 78/2010 e delle disposizioni impartite dall'INPDAP con nota operativa del 5 ottobre 2011, n.22, la riduzione retributiva in questione non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all'art.6 del decreto legislativo 314/97. Pertanto i contributi spettanti saranno calcolati sull'intera retribuzione spettante senza tener conto della riduzione retributiva sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del dipendente. Verrà applicata la tassazione corrente ovvero diretta, a prescindere dall'anno di competenza del debito.

Poiché, come sopra indicato, il trattamento economico da considerare è il trattamento economico complessivo spettante al dipendente nell'anno di riferimento, eventuali arretrati e/o recuperi a seguito di ricostruzioni di carriera, variazioni nella banca dati degli eventi, ulteriori segnalazioni di competenze accessorie, emolumenti corrisposti da parte di altre amministrazioni che non siano stati segnalati tempestivamente, ecc, dovranno essere segnalati attraverso la procedura **ST2Y** che mensilmente procederà:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ad alimentare la banca dati;
- a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di applicazione dell'art. 9 comma 2 del D.L.78/2010;
- a trattenere l'importo dovuto;
- a conguagliare eventuali crediti.

La citata applicazione web permetterà la visualizzazione dell'importo annuale e il dettaglio mensile di quanto considerato come base di calcolo del trattamento economico complessivo come sopra indicato al fine di consentire agli Uffici Amministrativo - contabili di verificare e comunicare ai dipendenti gli imminenti o avvenuti effetti delle richiamate disposizioni.

La suddetta applicazione consentirà l'inserimento, per ogni dipendente e su richiesta dello stesso, del trattamento economico annuale "presunto" eventualmente corrisposto da altre Amministrazioni, o comunque non presente nella banca data CENAPS (es. TEA) che insieme a quello mensilmente elaborato diventerà la base di calcolo per la riduzione di cui si tratta.

Rimane ovviamente a carico degli uffici in indirizzo il rigoroso riscontro tra quanto dichiarato presuntivamente e l'effettivo importo risultante da dichiarazioni formali rilasciate dagli organismi competenti

Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici Amministrativo - contabili ad informare tutto il personale del contenuto delle disposizioni richiamate nella presente circolare ed in particolare a sensibilizzare i dipendenti interessati nel voler fornire ogni elemento utile all'individuazione del trattamento annuo complessivo. Ciò, al fine di consentire il puntuale adempimento nel corso dell'anno ed evitare così che l'eventuale trattenuta sia effettuata in un'unica soluzione contestualmente al conguaglio fiscale di fine anno.

A tal proposito, si precisa che per gli anni 2012 e 2013, qualora emergessero nuove ulteriori posizioni ovvero emergessero nuove indicazioni, si fa riserva di dare ulteriori eventuali comunicazioni in ordine alla suddetta riduzione.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in qualità di sostituiti d'imposta, dovranno adottare ogni utile iniziativa per poter consentire l'applicazione del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorilli